



COMUNE DI SESTU

SETTORE : **Personale, Informatica, Protocollo,
Attività Produttive, Commercio e
Agricoltura**

Responsabile: **Farris Filippo**

DETERMINAZIONE N. **3**

in data **10/01/2023**

OGGETTO:

Concorso pubblico per soli esami finalizzato all'assunzione a tempo pieno ed indeterminato di un agente di polizia locale, Area degli istruttori, categoria "C", CCNL comparto Funzioni locali - codice procedura 2022.12 Con_C_Agpol. Nomina commissione selezionatrice.

COPIA

IL RESPONSABILE DI SETTORE

Premesso che con determinazione n.1583 del 16/12/2022 veniva indetta, mediante l'approvazione del relativo Bando, una selezione pubblica finalizzata alla copertura di un posto vacante nel profilo professionale di "agente di polizia locale", con attribuzione alla procedura del codice 2022.12_Con_C_Agpol, nel prosieguo "Concorso";

dato atto che:

- l'acquisizione delle istanze di partecipazione al concorso è avvenuta tramite l'utilizzo del portale "La stanza del cittadino", sezione collocata all'interno del sito web istituzionale del Comune di Sestu;
- la pubblicazione dell'avviso relativo al concorso è avvenuta nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4a serie speciale Concorsi ed esami n.99 del 16/12/2022;
- in conseguenza dell'avvenuta pubblicazione in Gazzetta in data 16/12/2022, il termine di partecipazione al concorso veniva individuato nel Bando nel giorno 31/12/2022;
- con determinazione n.1 del 09/01/2023 è stato approvato l'elenco dei candidati aventi inoltrato correttamente nei termini istanza di partecipazione al concorso, dalla disamina del quale risultano essere stati ammessi allo stesso n.50 candidati;

visto il Bando relativo all'espletamento del concorso, allegato alla richiamata determinazione n. 1583 del 16/12/2022 (nel prosieguo "Bando"), ed in particolare:

- l'articolo 8, a norma del quale:
 - allo svolgimento della procedura concorsuale è preposta apposita commissione composta da tre esperti, nominata con provvedimento del Responsabile dell'Ufficio Personale dell'Ente ai sensi dell'articolo 21 del vigente Regolamento per l'accesso agli impieghi dell'Amministrazione comunale;
 - la commissione selezionatrice opera nel rispetto delle disposizioni contenute negli articoli 25 e seguenti del vigente Regolamento per l'accesso agli impieghi dell'Amministrazione comunale;
 - avuto riguardo alle verifiche in capo ai candidati delle conoscenze in ambito informatico e circa la lingua inglese, la Commissione potrà essere integrata con ulteriori componenti esperti;

atteso pertanto che si rende necessario procedere alla nomina della commissione selezionatrice deputata all'espletamento della procedura selettiva di cui trattasi;

visto il Regolamento per l'Accesso agli impieghi dell'Ente, nel testo vigente, nel prosieguo "Regolamento", ed in particolare:

- l'articolo 21, ai sensi del quale, tra l'altro:
 - la Commissione giudicatrice, per qualsiasi tipologia di selezione, è nominata con determinazione del Responsabile del settore competente in materia di personale e risulta così composta:
 - dal Segretario generale o da un Responsabile di settore dell'Ente, che ne assume la presidenza;
 - da due esperti dotati di specifiche competenze tecniche rispetto alle materie previste dalla selezione, scelti tra dipendenti del Comune e di pubbliche amministrazioni, docenti ed esperti esterni, che non siano

componenti dell'organo di direzione politica dell'Amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali;

- gli esperti, pubblici dipendenti, preventivamente autorizzati dall'Amministrazione d'appartenenza, devono essere inquadrati in categoria almeno pari, rispetto a quella propria del posto messo a selezione;
- almeno un terzo dei posti di componente della Commissione giudicatrice è riservato, salva motivata impossibilità, a ciascuno dei due sessi;
- le funzioni di segreteria della Commissione sono svolte da dipendente a tempo indeterminato, inquadrato almeno nella categoria "C";
- l'articolo 24, a norma del quale, tra l'altro:
 - non possono far parte della stessa Commissione di selezione, in qualità di componente, né di segretario, coloro si trovino in situazione di grave inimicizia, che siano uniti da vincolo di matrimonio o convivenza, ovvero da vincolo di parentela o affinità fino al quarto grado compreso, con altro componente o con uno dei candidati partecipanti alla selezione;
 - la verifica dell'esistenza di eventuali incompatibilità per i commissari e tra questi e i candidati, viene effettuata all'atto dell'insediamento della Commissione, prima dell'inizio dei lavori;
 - esplicita dichiarazione di assenza di tali elementi di incompatibilità ai sensi degli artt. 51 e 52 del Codice di Procedura Civile, dovrà essere fatta dandone atto nel verbale, dal Presidente, da tutti i componenti della Commissione e dal Segretario nella prima seduta d'insediamento, una volta presa visione dell'elenco dei partecipanti e dei relativi dati identificativi;
- l'articolo 29, in cui si dispone che:
 - al Presidente, ai componenti esperti e al Segretario delle Commissioni giudicatrici, nonché ai componenti dei comitati di vigilanza, competono, fermo restando quanto previsto dal successivo comma 4 e subordinatamente al rispetto dei limiti vigenti nel tempo in materia di spesa per il personale dipendente degli enti locali, i compensi secondo le specifiche di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 Aprile 2020 e successive modificazioni ed integrazioni, come appresso rideterminati:

Modifiche ai compensi di cui al DPCM 24 Aprile 2020			
	Riferimento puntuale al DPCM	Previsione DPCM	Compenso rideterminato
A	Art.2, co.1, punto 1	€ 500,00	€ 500,00
B	Art.2, co.1, punto 2	€ 1.600,00	€ 1.000,00
C	Art.2, co.1, punto 3	€ 1.800,00	€ 1.200,00
D	Art.2, co.3 (riduzione dei compensi di cui alle precedenti lettere A, B, C, per membri aggiunti alle Commissioni)	-50%	-60%
E	Art.6 (comitati di vigilanza)	50,00	30,00
I compensi di cui alle precedenti lettere A, B e C sono ridotti del 30 %, senza effetto per la previsione di cui alla lettera D), nell'ipotesi in cui nella			

relativa procedura concorsuale non abbiano avuto luogo le prove preselettive

- al comma 3 che ai componenti esterni delle Commissioni compete inoltre il rimborso delle spese di viaggio secondo le vigenti disposizioni in materia di indennità chilometrica, nonché di vitto, purché documentate e determinate dal calendario dei lavori;
- al comma 4 che ai fini della verifica e del rispetto dei vigenti limiti in materia di spesa per il personale dipendente, la liquidazione dei compensi al personale dipendente del Comune, riconosciuti ai sensi del precedente comma 1, è effettuata al termine dell'esercizio di avvenuta definizione della procedura concorsuale, previa verifica e rispetto dei medesimi limiti; in caso di parziale indisponibilità di risorse e/o di margini di spesa tenuto conto delle disposizioni normative vigenti in materia di limiti alla spesa per il personale dipendente, gli importi spettanti al personale interno sono proporzionalmente riparametrati alle risorse disponibili e spendibili; resta ferma in quest'ultima ipotesi la facoltà per il personale dipendente non titolare di posizione organizzativa di optare alternativamente per i compensi o i recuperi contrattualmente dovuti per le ore di lavoro prestate in regime di straordinario ai sensi delle vigenti disposizioni contrattuali di comparto;

dato atto che in merito alla riconoscibilità dei compensi di cui al citato Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 Aprile 2020 ai componenti interni si sono espresse in senso contrario, nonostante l'orientamento favorevole assunto in materia dal Dipartimento della Funzione Pubblica, diverse Corti dei Conti (cfr. Corti dei Conti Lombardia deliberazione n. 253/2021); in senso opposto e favorevole si è invece espressa la Corte dei Conti Veneto con deliberazione n.72/2022/QMIG, che ha ritenuto di deferire la questione alla Corte dei conti Sezione Autonomie per una decisione nomofilattica in merito, la quale ha affermato l'inammissibilità del quesito in parola in quanto avente per oggetto una materia non di competenza della Corte dei Conti, ovvero non afferente quella relativa alla contabilità pubblica correttamente intesa;

visto l'articolo 35, comma 3, lettera e) del decreto legislativo n.165/2001 in materia di costituzione delle commissioni di concorso;

dato atto che ai sensi dell'articolo 35-bis del citato decreto legislativo n.165/2001 coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;

visto il decreto del Presidente della Repubblica n.487/1994;

individuati, avuto riguardo alle posizioni professionali ricoperte nei rispettivi ambiti di competenza, agli impegni istituzionali, all'esperienza maturata ed alle materie la cui conoscenza in capo ai candidati dovrà essere oggetto sulla base delle previsioni previste per le prove stabilite dall'articolo 11 del Bando, i seguenti soggetti interni all'Amministrazione per la nomina della necessitata commissione:

- dott.Filippo Farris, in qualità di Presidente;
- maggiore Giorgio Desogus, in qualità di componente esperto;
- dott.ssa Federica Schivo, in qualità di componente esperto;

ritenuto di dover procedere alla nomina della commissione selezionatrice deputata

all'espletamento della procedura selettiva di cui trattasi e all'inoltro a quest'ultima di tutta la documentazione relativa alla medesima procedura ai fini dello svolgimento di quanto di competenza;

visto il decreto legislativo n.33/2013 recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e riscontrato che il presente provvedimento non rientra tra quelli di cui è prevista la pubblicazione nelle apposite sezioni ivi indicate;

visti:

- il decreto legislativo n.267/2000;
- la legge n.241/1990;

dato atto che a norma di quanto previsto dall'articolo 57, comma 1-bis del citato decreto legislativo n.165/2001 "l'atto di nomina della commissione di concorso è inviato, entro tre giorni, alla consigliera o al consigliere di parità nazionale ovvero regionale, in base all'ambito territoriale dell'amministrazione che ha bandito il concorso...omissis";

attestata in capo ai sottoscritti firmatari del provvedimento, ai fini della definizione del procedimento in oggetto, l'insussistenza di situazioni di incompatibilità e/o di conflitto di interessi ai sensi della normativa vigente o dell'obbligo di astensione di cui all'articolo 6 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con delibera di Giunta n.220/2013;

attestata altresì la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'articolo 147-bis del decreto legislativo n.267/2000;

DETERMINA

tenuto conto di quanto esposto in premessa:

1. di nominare la commissione selezionatrice deputata all'espletamento del concorso pubblico per soli esami indetto determinazione n.1583 del 16/12/2022 - codice procedura 2022.12_Con_C_Agpol, per l'assunzione a tempo pieno ed indeterminato di un agente di polizia locale, Area degli istruttori, ctg "C", CCNL comparto Funzioni locali, nelle persone dei sig.ri dipendenti dell'Ente:
 - dott.Filippo Farris, in qualità di Presidente;
 - maggiore Giorgio Desogus, in qualità di componente esperto;
 - dott.ssa Federica Schivo, in qualità di componente esperto;
2. di individuare il dipendente dell'Ente sig.Alessandro Scano quale segretario verbalizzante della nominata Commissione selezionatrice, con attribuzione alla stessa dei compiti e delle funzioni previste dal Regolamento e dalle vigenti disposizioni in materia;
3. di dare atto che i nominati membri della Commissione ed il Segretario verbalizzante sono tenuti a verificare e a dichiarare, all'atto del primo insediamento e prima dell'inizio dei lavori, l'insussistenza di situazioni di inconfiribilità rispetto alle attribuite funzioni nonché di incompatibilità tra gli stessi e i candidati partecipanti ai sensi dell'articolo 24 del Regolamento e delle vigenti disposizioni di legge in materia;
4. di sospendere cautelativamente, nelle more di ulteriori approfondimenti in materia di riconoscibilità dei compensi per i componenti interni delle commissioni giudica-

trici, l'applicazione dei compensi previsti dall'articolo 29 del Regolamento in favore dei nominati membri della commissione in parola, tenuto conto delle considerazioni richiamate in premessa e della verifica circa il rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 4 del medesimo articolo 29;

5. di trasmettere telematicamente copia del presente provvedimento ai soggetti sopra individuati unitamente alla documentazione inerente alla selezione in oggetto per l'espletamento di quanto di competenza;
6. di inviare alla territoriale Consigliera di parità copia della presente a norma dell'articolo 57, comma 1-bis del decreto legislativo n.165/2001;
7. di individuare nel dott.Filippo Farris il responsabile del procedimento in oggetto ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 4 e seguenti della legge n.241/1990.

L'Istruttore

Alessandro Scano

Il Responsabile del Settore

dott.Filippo Farris



COMUNE DI SESTU

Provincia di Cagliari

E/U	Anno	Capitolo	Art.	Acc/Imp	Sub	Descrizione	CodForn	Importo

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Sestu, 10.01.2023

L'impiegato incaricato